

# ATTO DEL DIRIGENTE DETERMINAZIONE N. 002184 DEL 04/03/2008

PROTOCOLLO SSR/08/58933 DEL 29/02/2008 ASSESSORATO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO RISORSA ACQUA

OGGETTO: CIRCOLARE ESPLICATIVA 'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA D'AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI AI NITRATI DA FONTE AGRICOLA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 16 GENNAIO 2007 N. 96'

AUTORITA' EMANANTE:
DIRETTORE GENERALE BORTONE GIUSEPPE

CON ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

\_\_\_\_\_\_

## IL DIRETTORE GENERALE ALL'AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

### Viste:

- la deliberazione di Assemblea Legislativa n. 96 del 16 gennaio 2007, che definisce il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola e criteri, norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, con riferimento Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Forestali del 7 aprile 2006, attuativo dell' art. 112, comma 1, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento del D.Lqs. n. 152/2006, Norme in materia ambientale;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007 n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifica a legge i regionali", Capitolo III (dall'art. 5 all'art. 14) "Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari" che prevede l'abrogazione della LR n. 50/95 "Disposizioni dello spandimento dei liquami provenienti dagli insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento" e successive modifiche ed integrazioni;
- la lettera con cui la Commissione Europea comunica allo Stato italiano l'avvio della procedura d'infrazione (2006/2163) avendo riscontrato non conformità nelle disposizioni emanate in passato in attuazione della Direttiva "Nitrati";

#### Considerato:

che ai sensi dell' art. 112, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, Norme in materia ambientale, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è soggetta a comunicazione all'autorità competente, fatte salve le disposizioni per gli insediamenti zootecnici soggetti al D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 in materia di riduzione

integrata dell'inquinamento, per i quali è previsto il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

- che la L.R.4/2007, oltre a confermare la Provincia quale autorità competente per lo svolgimento delle funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, da piena attuazione alla disciplina prevista in capo alla Regione dall'art. 112 del D.Lgs. 152/06 (tempi/modo di trasmissione della comunicazione, norme tecniche per l'effettuazione delle operazioni di utilizzazione agronomica, entità delle sanzioni amministrative pecuniarie)
- che l'art.8 del Capitolo III della LR n. 4/2007, in coerenza con quanto stabilito dal Nuovo Statuto, prevede che con Regolamento della Giunta regionale siano emanate disposizioni in merito anche all'utilizzazione agronomica delle acque reflue di piccole aziende agroalimentari oltre all'utilizzazione degli effluenti di allevamento recanti:
  - a) il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN) in coerenza con le misure e le indicazioni di cui all'Allegato 7/ A IV della parte terza del D.Lgs. 152/2006 con particolare riferimento alle norme, alle prescrizioni, ai divieti inerenti lo stoccaggio e l'utilizzo degli effluenti di allevamento, dei concimi e dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici;
  - b) i soggetti tenuti alla predisposizione dei piani di utilizzazione agronomica;
  - c) la disciplina, le norme tecniche, le prescrizioni e i divieti nelle zone non vulnerabili e le relative pratiche agricole obbligatorie;
  - d) la disciplina, i contenuti della comunicazione alla Provincia e della documentazione da conservare presso l'azienda che effettua l'utilizzazione agronomica, in particolare dei registri di utilizzazione, nonché dei casi di esonero della comunicazione;
  - e) i controlli delle attività di utilizzazione, il programma di verifica dell'efficacia del Programma d'azione delle ZVN e il Programma di informazione e formazione professionale degli agricoltori;

f) le disposizioni transitorie che consentono per le attività di utilizzazione autorizzate il proseguimento di dette attività nonché il termine ultimo di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi della medesima L.R. n. 4/2007.

#### Dato atto:

- che la deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 96/2007 in merito all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento contiene tutte le disposizioni generali richiamate al precedente punto necessarie alla piena e completa applicazione dei criteri e delle norme tecniche previste dal DM 7 aprile 2006, in conformità anche con gli orientamenti comunitari;
- che nelle more di emanazione del predetto Regolamento, pertanto, sussitono le condizioni per avviare l'applicazione delle disposizioni sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento sulla base della citata deliberazione n. 96/2007, emanata in attuazione del DM 7 aprile 2006;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della medesima deliberazione 450/07;

### DETERMINA

- 1) di adottare la Circolare Esplicativa "Attuazione del Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati da fonte agricola di cui alla Deliberazione Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna 16 gennaio 2007 n. 96", secondo il documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di pubblicare la presente determinazione completa del documento allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giuseppe Bortone